



n. 1378 / 2017 VG

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

II SEZIONE CIVILE- settore procedure concorsuali

Il Giudice

nella procedura di sovraindebitamento promossa da

— OMISSIS —

assistito dall'avv Pietro Migliosi

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-quinquies Legge 3/12

Letto il ricorso depositato in data 26-4/ 2-5-2017 da — OMISSIS —
rappresentato e difeso dall'Avv Pietro Migliosi, con cui il debitore ha chiesto la apertura
del procedimento di liquidazione dei beni previsto dall'art 14 ter e ss L 3/2012;

vista la documentazione depositata con il ricorso e letta la Relazione
dell'organismo di composizione della crisi a suo tempo nominato dal Presidente ex art 15
comma 9 L cit;

letta l'integrazione al ricorso , depositata in data 12-5-2017, a seguito di richiesta di
integrazioni disposta con decreto di questo Giudice, la ulteriore documentazione
prodotta e la Relazione integrativa dell'OCC;

Ritenuto:

- che sussista la competenza di questo tribunale, in quanto il ricorrente risiede in un
Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ancona;



-che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter Legge 3/12 atteso che:

a) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge 3/12: benché la massima parte dell'indebitamento, di importo molto rilevante, sia derivato dalla prestazione di garanzie per più società di capitali (cd OMISSIS) di cui il ricorrente era socio limitatamente responsabile oppure amministratore , ora fallite, il ricorrente stesso non è imprenditore ed il fallimento delle società partecipate o amministrate non gli è estensibile;

b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dal predetto capo;

c) risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 14-ter co. 3 Legge 3/12;

-che la documentazione prodotta consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; la Relazione dell'OCC, corredata di allegati e di numerose informazioni dirette assunte dal professionista, risulta completa ed esaustiva;

Verificata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni , come riferito da ultimo dall'OCC, fatta salva ogni valutazione in ordine alla eventuale futura domanda di esdebitazione;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore la Dr Claudia Storari, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 LF;

DISPONE

Che durante la procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ivi compresa la procedura esecutiva ancora in corso nella quale è stata disposta la vendita) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

La pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Ancona



www.tribunale.ancona.it, portale fallimenti con oscuramento del nome del debitore;

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

FISSA

Il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella misura pari ad € 2200,00, corrispondente ai dati Istat relativi alle spese minime per il mantenimento di nuclei familiari analoghi a quelli del ricorrente, limite che varrà nel caso in cui il debitore -- ora inoccupato -- acquisisca uno stipendio, pensione salario o comunque proventi di una sua attività lavorativa.

Si comunichi con urgenza.

Ancona, 18-5-2017

Il Giudice

Dr Francesca Miconi

